

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____
IL SEGRETARIO _____

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____
IL SEGRETARIO _____



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 659 del 05 OTT. 2021

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 67 CCNL AREA SANITA' PER IL PRO-
CEDIMENTO PENALE N.4882/18 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI
DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA C.E.**

L'ESTENSORE

Cannata Valeria

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO _____

IL DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

S.Pass.

F d Vinc.

C.P.

C.E.

Il 05 OTT. 2021

, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 02/08/2019

adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visti gli atti del Proc. Pen. n° 4882/18 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente Dott.ssa C.E. matr. 73330, la quale chiede con istanza il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose art.595 c.p., art. 323 c.p., art. 480 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n° 4882/18 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene archiviato con decreto del GIP emesso il 14/11/2019, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2018, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

1. L'Azienda e l'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifici l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o l'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o l'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali fissati. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o l'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. L'assistenza di cui al comma 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costitutivi di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
4. I costi sostenuti dall'Azienda o l'Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
5. L'Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o l'Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell'art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018

Ritenuto che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Visto la parcella n. 7 del 28/04/2021 emessa per l'importo di € 4.305,60 compresa di CPA, rilasciata per quietanza dallo Studio Legale Avv. Francesco Ciaceri, alla Dirigente in questione Dott.ssa C.E., viene ricondotta d'ufficio ad € 2.314,26;

Che la dipendente anzidetta chiede anche il rimborso delle spese della CTP producendo a tal proposito fattura n.S317-2018-147/1 del 17/12/2018 dell'ARNAS Garibaldi per consulenza tecnico medico legale per l'importo di € 854,00;

Accertato che la somma da rimborsare alla Dott.ssa C.E. matricola 73330 è di € 3.068,26 calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l'anno 2021 la spesa sul conto di costo n. 502020122

D E T E R M I N A

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- o **Dare atto** che la spesa necessaria è stata autorizzata
- o **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla Dott.ssa C.E. matr. 73330, definito con decreto di archiviazione del 14/11/2019, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;
- o **Liquidare** e pagare la somma di € 3.068,26 documentata dalla fattura n.7 del 28/04/2021 emessa dallo Studio Legale Avv. Francesco Ciaceri e dalla fattura n. S317-2018-147/1 del 17/12/2018 dell'ARNAS alla dipendente Dott.ssa C.E. matr. 73330 e che risulta in linea con il suddetto regolamento Aziendale. Le generalità sono segrete a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.